



**SCHEMA DI CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO  
AI SENSI DEL “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI  
EVENTI ED INIZIATIVE ORGANIZZATI DA TERZI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO  
DELL’ENTE**

L’anno ....., il giorno ....., del mese di .....

la **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata**, di seguito più brevemente “*Camera di commercio*”, C.F./Partita IVA: 02019590765, con sede legale in Corso XVIII Agosto, 34 - 85100 Potenza, in persona del legale rappresentante Avv. Michele Somma, in qualità di Presidente.

E

l’**Associazione Maria Ss. della Bruna** di seguito denominato “Beneficiario/Soggetto Attuatore” con sede legale a Matera in Piazza Duomo, 7, CAP 75100, C.F. 93027470777, P. IVA 01241230778, pec mariassdellabruna@pec.it in persona del legale rappresentante Bruno Caiella.

**PREMESSO CHE**

- il Consiglio della “*Camera di commercio*” ha approvato il “Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell’Ente” di seguito denominato “*Regolamento*”, con provvedimento n. 11 del 28 marzo 2019 e modificato con provvedimento n. 6 dell’8 giugno 2020;
- il “Beneficiario/Soggetto Attuatore” ha presentato alla “*Camera di commercio*” richiesta di contributo ai sensi degli artt. 5 e 6 del “Regolamento”, con nota acquisita al prot. n. 18932 del 27.05.2025, per la realizzazione dell’evento/iniziativa intitolato “***La festa della Bruna naïf nell’arte di Tony Montemurro***” che si svolgerà a Matera, nella piazzetta Pascoli, nella chiesa della Madonna del Carmine e al piano terra del prestigioso palazzo Lanfranchi sede del Museo Nazionale di Arte Moderna, dal 01 settembre al 31 ottobre 2025, con possibile eventualità di un’apertura anticipata al 15-20 agosto 2025;
- la Giunta della “*Camera di commercio*”, ai sensi degli artt. 8 e 9 del “Regolamento”, con provvedimento n. 43 del 18 giugno 2025 ha deliberato la concessione del contributo al “Beneficiario/Soggetto Attuatore” in cofinanziamento all’evento/iniziativa “***La festa della Bruna naïf nell’arte di Tony Montemurro***” CUP C14J25000380003 di cui al punto precedente nella misura del 30,73 % delle spese che saranno rendicontate (comunque non superiore al 30,73 % della differenza tra spese ed entrate da rendicontare) e, in ogni caso, fino ad un valore massimo di € 3.000,00 iva inclusa, nonché di approvare la presente convenzione.

Tanto premesso, le Parti suindicate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**



## Art. 1 Oggetto

1. La “Camera di commercio” e il “Beneficiario/Soggetto Attuatore” cofinanziano l’evento/iniziativa “***La festa della Bruna naïf nell’arte di Tony Montemurro***”, che si propone di realizzare una mostra di oli su tela, acquerelli e terrecotte dell’artista naïf che documenta, con sguardo culturale e antropologico, l’animazione degli abitanti dei Sassi di Matera negli anni ’50 e ’60 durante i festeggiamenti in onore della Madonna della Bruna, prima dello svuotamento dei rioni storici.

## Art. 2 Realizzazione e cofinanziamento dell’evento/iniziativa

1. Il “Beneficiario/Soggetto Attuatore” s’impegna a realizzare l’evento/iniziativa “***La festa della Bruna naïf nell’arte di Tony Montemurro***” a Matera, nella piazzetta Pascoli, nella chiesa della Madonna del Carmine e al piano terra del prestigioso palazzo Lanfranchi sede del Museo Nazionale di Arte Moderna, dal 01 settembre al 31 ottobre 2025, con possibile eventualità di un’apertura anticipata al 15-20 agosto 2025.
2. La spesa totale preventivata dal “Beneficiario/Soggetto Attuatore” è pari ad € 9.760,00 mentre non sono previste entrate.
3. La “Camera di commercio” concede al “Beneficiario/Soggetto Attuatore” per la realizzazione dell’evento/iniziativa in questione un contributo nella misura del 30,73 % delle spese che saranno rendicontate e, in ogni caso, fino ad un valore massimo di € 3.000,00 iva inclusa (pari al 30,73 % delle spese preventivate e comunque non superiore al 30,73 % della differenza tra spese ed entrate da rendicontare).

## Art. 3 Obblighi specifici del “Beneficiario/Soggetto Attuatore”

1. Il “Beneficiario/Soggetto Attuatore” si impegna a dare la massima visibilità al riconoscimento del contributo in cofinanziamento concesso per la realizzazione dell’evento/iniziativa di cui alla presente convenzione, nonché a pubblicizzare l’iniziativa/evento in questione ed il contributo camerale **mediante l’inserimento del logo camerale nella pagina del sito dedicato all’evento, con la descrizione del sostegno della “Camera di commercio” oltre che su pannelli, locandine, volantini, dépliant, e qualsiasi altro strumento pubblicitario e di promozione dell’evento; il sostegno della “Camera di commercio” dovrà essere inoltre menzionato durante conferenze stampa, pubblicità sui social media e sulle testate giornalistiche locali.**

## Art. 4 Rendicontazione

1. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, il “Beneficiario/Soggetto Attuatore” deve presentare alla “Camera di commercio” entro 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell’iniziativa o dell’evento di cui al precedente articolo apposita comunicazione di conclusione dell’iniziativa/evento e richiesta di liquidazione, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa, nella quale siano puntualmente indicati i risultati che ha determinato sul piano della promozione economica del territorio e la visibilità data all’intervento camerale;



- b) rendiconto analitico delle spese sostenute, cui allegare copia dei documenti fiscalmente validi (fatture, ricevute fiscali, notule, buste paga/cedolini, ecc.) relativi agli interventi realizzati, accompagnati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento, costituita da: copia del bonifico bancario o postale, copia dell'assegno, copia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche (bancomat o carta di credito) e copia dell'estratto conto che dimostri il trasferimento di denaro. Alla documentazione di rendicontazione deve essere, altresì, allegata ogni documentazione o altro materiale comprovante lo svolgimento effettivo dell'iniziativa;
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario contenente il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate ovvero l'assenza delle stesse;
  - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario attestante l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli affidamenti effettuati per la realizzazione dell'iniziativa. In particolare, il Legale Rappresentante deve dichiarare che nell'ambito dell'iniziativa, il soggetto beneficiario non ha affidato contratti di servizi o forniture a persone fisiche o giuridiche riconducibili, né direttamente, né indirettamente, al legale rappresentante medesimo, al coniuge/convivente di questi, ai suoi parenti o affini entro il secondo grado o tantomeno a chi abbia del soggetto beneficiario stesso poteri di rappresentanza o di stipula dei contratti, né ai coniugi/conviventi di questi o ai loro parenti o affini entro il secondo grado, ovvero ai dipendenti o ai titolari di carica negli organi del medesimo soggetto beneficiario o ai coniugi/conviventi di questi, ovvero ai membri del Consiglio dell'Ente o ai parenti o affini di questi entro il secondo grado;
  - e) documentazione utile a dimostrare la visibilità data al riconoscimento del contributo in cofinanziamento concesso dalla "Camera di commercio" attraverso l'utilizzo dei materiali e la realizzazione delle attività di comunicazione e di disseminazione previsti dal precedente art. 3;
  - f) ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dall'Ufficio della Camera di commercio. Il rendiconto dovrà essere redatto riportando le stesse voci di spesa contenute nel piano finanziario preventivo. Eventuali spese inizialmente non previste possono essere conteggiate nel budget totale di spesa sul quale calcolare l'ammontare del contributo, sempre nell'ambito del tetto massimo concesso, solo in caso di spese di modesta entità, che, a causa di imprevisti, si siano rese necessarie per il buon fine dell'iniziativa. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un Ente pubblico la documentazione di cui al primo alinea della lett. b) può essere sostituita dalla trasmissione della copia conforme all'originale del provvedimento di approvazione del consuntivo dell'iniziativa.
2. Il mancato rispetto del termine indicato al precedente comma 1 comporterà la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art.11 del Regolamento.

#### Art. 5

#### CUP (Codice Unico di Progetto)

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) per l'evento/iniziativa "*La festa della Bruna naïf nell'arte di Tony Montemurro*" è **C14J25000380003**.
2. In fase di rendicontazione, oltre al consuntivo analitico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'evento/iniziativa, di cui al punto b) dell'art. 3, il "*Beneficiario/Soggetto Attuatore*" dovrà, tra esse, **individuare specificamente i documenti fiscalmente validi che corrispondono all'importo del contributo riconosciuto, assicurandosi che gli stessi riportino il CUP comunicato, garantendo così la tracciabilità e la corretta rendicontazione delle risorse finanziarie ricevute.**

## **Art. 6**

### **Liquidazione ed erogazione del contributo**

1. La “*Camera di commercio*” liquiderà l’importo del contributo determinato nel suo preciso ammontare, sulla base delle spese effettivamente sostenute e ammesse, tenuto conto del limite massimo approvato dalla Giunta per l’iniziativa o evento in questione nella misura del 30,73 % delle spese rendicontate e, in ogni caso, fino ad un valore massimo di € 3.000,00 iva inclusa (pari al 30,73 % della spese preventivate) e, comunque, fino all’ottenimento del pareggio, eventualmente riducendo l’importo del contributo in caso di avanzo, minori spese o maggiori entrate.
2. Determinato l’importo del contributo da liquidare, la “*Camera di commercio*” erogherà il contributo al “*Beneficiario/Soggetto Attuatore*” previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo la normativa vigente, anche ai fini dell’attivazione dell’eventuale intervento sostitutivo.

## **Art. 7**

### **Pubblicità e trasparenza**

1. I dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della “*Camera di commercio*”, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

## **Art. 8**

### **Verifiche e controlli sulla realizzazione delle attività**

1. La “*Camera di commercio*” si riserva il diritto di esercitare, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli relativamente alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento.
2. Il “*Beneficiario/Soggetto Attuatore*” ha l’obbligo di consentire ed agevolare le attività di verifica e controllo da parte della “*Camera di commercio*” durante lo svolgimento dell’iniziativa o dell’evento e successivamente alla loro conclusione.

## **Art. 9**

### **Decadenza dal contributo**

1. Il “*Beneficiario/Soggetto Attuatore*” decade dal contributo concesso nei casi di cui all’art. 11 comma 1 e 12 comma 4 del Regolamento.

## **Art. 10**

### **Durata**

1. La presente convenzione è valida nel rispetto degli obblighi e delle tempistiche previste dal Regolamento.

## **Art. 11**

### **Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, o comunque ad essa connesse, dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, al tentativo di mediazione presso l’Organismo di mediazione della gestito dall’Azienda Speciale ASSET Basilicata iscritto al n. 836 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo il relativo Regolamento di mediazione, che quivi si intende richiamato integralmente e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il Regolamento e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento



dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà presso la sede principale o le sedi secondarie dell'Organismo di Mediazione.

2. La “*Camera di commercio*” non è responsabile per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il “*Beneficiario/Soggetto Attuatore*” ed i terzi, in conseguenza della realizzazione delle azioni messe in campo in esecuzione della presente convenzione.

## **Art. 12**

### **Trattamento dei dati personali**

1. La “*Camera di commercio*” e il “*Beneficiario/Soggetto Attuatore*” s’impegnano a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Per il “*Beneficiario/Soggetto Attuatore*”

Per la Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura della Basilicata

Il legale rappresentante

Il Presidente

.....

.....